



Delibera della Giunta Comunale n. 126

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2019/2021 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2019.-

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 22:00 nella sala delle adunanze **SI E' RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE** :

(P:presente A:assente)

POLO LUIGI	SINDACO	P
SIEVE CATERINA	VICE SINDACO	P
ZAMBELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	P
CAVALLARO VALERIA	ASSESSORE	P
SPADA ANTONIO	ASSESSORE	A

Assiste alla seduta il/la Sig./ra RANZA GIORGIO, Segretario Comunale.

Il/la Sig./ra POLO LUIGI nella sua veste di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to POLO LUIGI

L'Assessore
F.to SIEVE CATERINA

Il Segretario. Comunale
F.to RANZA GIORGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg. Pubbl. N. 4 Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che in data odierna, copia di questa delibera é affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi
dal 07-01-2019 al 22-01-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Quarantin Geremia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

data 19-01-2019

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
Quarantin Geremia

La presente copia è conforme all'originale
Li, 07-01-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Quarantin Geremia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge 27.12.1997, n. 449 all'art. 39, comma 1, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- al comma 19 del citato articolo, prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- la legge 488 del 23.12.1999, all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue: "...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ...omissis...";
- la legge 448 del 28 dicembre 2001 in particolare l'art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

PRECISATO CHE:

- l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6, del D.lgs. 165/2001;
- le disposizioni dell'art. 39, Legge 449/97, sopra richiamate, sono riprese dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, che al comma 1, tra l'altro recita: "...Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale...";

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. 113/2016 convertito in L. 160/2016:

- art. 1, della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg., che di seguito si riportano:
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) ... (abrogato da art. 16 c. 1 legge 7/8/2016 n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24/6/2016 n. 113)...*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che ha previsto il nuovo Piano triennale del fabbisogno, nel cui ambito deve essere verificata l'eventuale presenza di eccedenze di personale e deve essere definita la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione;

RILEVATO CHE:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
 - le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

CONSIDERATO ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 12.06.2017 questo Ente ha provveduto a modificare la struttura organizzativa della dotazione organica del personale dipendente;

VALUTATO che, il triennio da considerare ai sensi del comma 557 quater di cui sopra, così come aggiunto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, il calcolo della media del triennio deve fare riferimento al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2012 e 2013;

CONSIDERATO che la media del triennio 2011 – 2012 – 2013 per il Comune di Anguillara Veneta è pari ad euro **645.810,84** e che le spese programmate per l'anno 2019 sono pari ad euro **477.153,96** (alla quale si aggiungono € 7.000,00 per il personale a tempo determinato);

VISTO l'articolo 33, del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato ed integrato;

DATO ATTO che la suddetta disposizione:

- impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti e che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore;
- sanziona le Pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della sua ricollocazione in altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;

PRESO ATTO che:

- alla data odierna risultano in servizio numero 9 (nove) dipendenti a tempo indeterminato, (di cui nessuno in part time);
- è in corso una procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale Cat. C posizione economica C2 da destinare al Settore Polizia Locale e proveniente dal Comune di Treviso, precisando che l'assunzione avrà decorrenza dal 01.01.2019 (giusta deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 12.12.2018), dando atto che la relativa spesa è stata prevista nella programmazione 2019-2021;
- con propria delibera n. 108 in data 12.12.2018 si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale di cui all'art. 33, comma 2, del medesimo D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, legge n. 183 del 2011, ad esito della quale non risultano al momento sussistere, nei relativi settori, soprannumero e/o eccedenze nel personale assegnato;

RICORDATO per gli anni 2014 e 2015 l'art. 1, del comma 424, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), stabiliva quanto segue:

“424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.

Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”;

RILEVATO che, per gli anni 2016 – 2017 e 2018, l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), fissava la capacità assunzione per gli Enti locali come segue: *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”;*

VISTI:

- l'art. 5 del D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015 che disciplina le assunzioni nelle funzioni di polizia locale per gli enti locali;
- la Circolare n. 1 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane”. Art. 1, commi da 418 a 430 Legge 190/2014”;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015 che fornisce indicazioni tecniche per l'applicazione della disciplina normativa contenuta nella circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane;
- la deliberazione n. 26/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che conclude: “Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014

derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della L. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015 recante i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato soprannumerario;

RICHIAMATE le disposizioni dettate dall'art. 16 del DL 113/2016, convertito in legge n. 160/2016 che, fra l'altro, prevedono l'ampliamento gli spazi assunzionali offerti ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e popolazione inferiore a quello fissato per gli enti dissestati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2014, prevedendo che queste amministrazioni possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio 2016/2018 in misura non superiore al 75% della spesa dei dipendenti cessati nell'ultimo anno, mentre la norma dettata dalla legge di stabilità 2015 consente di effettuare assunzioni nel tetto del 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente e che per l'anno 2019 tale capacità è pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente;

PRECISATO che sulla base del Decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2014 il rapporto abitanti dipendenti per i Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti è pari ad 1/143 che equivale per il Comune di Anguillara Veneta che ha 4.451 abitanti a 31,12 dipendenti, mentre quelli in servizio attualmente sono 9 (nove);

DATO ATTO relativamente al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), le ordinarie facoltà di assunzione del personale, inizialmente soggette ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della L. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale, per la Regione Veneto e per gli Enti Locali che insistono sul suo territorio sono state ripristinate, per cui non vige più l'obbligo di ricorrere alla ricollocazione del personale della Provincia, (Cfr. nota Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870 del 18/7/2016);

RILEVATO che:

- potranno essere effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- potranno essere attuate mobilità per interscambio o compensazione così come previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015;
- i semplici incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. es. Corte dei Conti Lombardia – Sezione Regionale di Controllo parere n. 462/2012; Corte dei Conti Campania Sezione Regionale di Controllo parere n. 20/2014) quali nuove assunzioni ma sono da computare esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di Bilancio;

DATO ATTO che, le assunzioni **a tempo determinato** saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art. 4, c. 1, lett. b), del D.L. 101/2013 convertito con Legge 125/2013, esclusivamente per:

- rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente;
- non essendo presente nella Regione Veneto personale di polizia provinciale in soprannumero o da ricollocare, non è più operante il limite, di cui all'art. 5, c. 6, del D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015, di cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili, per le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale (Cfr. nota Dipartimento Funzione Pubblica DFP 0010669 DEL 29/2/2016);

PRECISATO che, il comma 4 bis, del richiamato D.L. 90/2014, stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso di ricorso al lavoro flessibile, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

PRESO ATTO che il Comune di Anguillara Veneta ha provveduto alla riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa, di cui commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

RILEVATO che per gli Enti che non hanno sostenuto spesa per il personale a tempo determinato nel corso del 2009, come questo Comune, soccorre la Deliberazione n. 470/2012/PAR della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna quando espressamente prevede che "... omississ ... qualora nell'anno di riferimento (2009) l'amministrazione

non abbia sostenuto spese “per le finalità previste dalla norma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;

In via ulteriormente gradata, in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007-2009, l'ente - purchè abbia rispettato i vincoli finanziari ed assunzionali in materia di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente - potrà ricorrere a rapporti di lavoro temporaneo e l'esercizio finanziario nel quale la relativa spesa verrà impegnata costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa nell'esercizio successivo (cfr. Sez. Aut. 11/2012 e Sez. Lombardia 29/2012). ...omissis ...”, confermata dalla deliberazione n. 1/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la quale oltre che a precisare che la spesa per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell'ambito delle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente afferma che *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”*;

PRECISATO che il Comune di Anguillara Veneta ha ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato solamente a partire dall'anno 2015, con una spesa pari ad € 7.000,00 (comprensiva di oneri accessori) e che pertanto tale importo rappresenta il limite annuo per la spesa di personale a tempo determinato anche per l'anno 2019;

PRECISATO che questo Comune ha rispettato i vincoli finanziari ed assunzionali e che, pertanto, la spesa che verrà impegnata nell'esercizio finanziario 2015 costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa negli anni successivi;

DATO ATTO che occorre provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno 2019/2021, provvedendo all'adozione del piano del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato e piano delle assunzioni;

RILEVATO che negli anni di seguito indicati sono intervenute le seguenti cessazioni:

- nel corso dell'anno **2013** nessuna cessazione;
- nel corso dell'anno **2014** nessuna cessazione;
- nel corso dell'anno **2015** è cessato n. 1 dipendente - Autista Scuolabus - cat. B1/B6;
- nel corso dell'anno **2016** è cessato n. 1 dipendente – Agente P.L. - cat. C1/C5;
- nel corso dell'anno **2017** è cessato n. 1 dipendente – Autista Scuolabus. - cat. B1/B7;
- nel corso dell'anno **2018** è cessato n. 1 dipendente – Collaboratore CED - cat. B3/B7;

PRESO ATTO che tali posti, alla data odierna, non sono stati ricoperti, fatta eccezione per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C, posizione economica C4, coperto con procedura di mobilità volontaria espletata nel corso del 2018 e assunto in organico con decorrenza 01.03.2018 (proveniente dall'Unione dei Comuni del Conselvano) destinato al Settore Amministrativo – Servizi Segreteria e Affari Generali e precisato che con deliberazione giunta comunale n. 106 del 12.12.2018 si è provveduto all'assunzione, a seguito espletamento procedura di mobilità volontaria, di n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C – Posizione economica C2, con decorrenza dal 01.01.2019 (proveniente dal Comune di Treviso);

PRECISATO che la capacità assunzionale per le assunzioni dall'esterno si calcolano solamente sul valore tabellare dei dipendenti che cessano dal servizio, da considerare su base annua (deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie);

RILEVATO che la capacità assunzionale in termini di spesa è pari ad € **60.046,33** al netto degli **oneri riflessi e IRAP**, derivante dalla somma della percentuale di capacità assunzionale derivante dalle cessazioni intervenute nell'anno 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, come meglio illustrato nel prospetto che si **allega sub. A)** al presente atto;

RICHIAMATA la propria deliberazione di giunta comunale n. 109 del 12.12.2018 in relazione agli adempimenti di cui al D.lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246";

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Anguillara Veneta, ha rispettato il patto di stabilità (c.d. Pareggio di Bilancio) per l'anno 2017, e che dai dati ad oggi in possesso vengono rispettati tutti i limiti previsti per l'anno 2018;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del medesimo art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2019, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, definito come parametro fisso ed imm modificabile di comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti - sezione autonomie;

CONSIDERATO CHE dalla ricognizione del fabbisogno del personale ex art. 16, comma 1, lett. a-bis, D.Lgs. 165/2001 e smi per il triennio 2019 - 2020 - 2021 emerge la necessità di procedere:

- a) all'assunzione o sostituzione di tutto il personale cessato o che cesserà nei limiti fissati dalla normativa vigente, sopra citata, prevedendo in particolare, come evidenziato dalla summenzionata delibera di Giunta comunale n. 106 del 12.12.2018 e a valere per l'esercizio 2019, l'assunzione, mediante mobilità volontaria dal Comune di Treviso di n. 1 Agente di Polizia Locale - Cat. C-1 posizione economica C2, con decorrenza dal 01.01.2019, da destinare al Settore Polizia Locale, che comporta una spesa annua di € 36.180,72 Oneri riflessi compresi, dando atto che tale spesa non intacca la capacità assunzionale se si procede con mobilità da altro ente soggetto a limitazioni, già compresa nella spesa del personale prevista nel bilancio di previsione 2019;
- b) di **prevedere** per l'anno 2019 il ricorso per l'assunzione di personale **a tempo determinato** (in particolare si prevede l'assunzione in extra time di n. 1 agente di polizia locale per n. 3 mesi e per n. 12 ore settimanali, in servizio convenzionato con il Comune di Bagnoli di Sopra);
- c) per gli anni 2019- 2020 e 2021 si prevede la sostituzione del personale a tempo indeterminato che cesserà nei limiti della legislazione vigente al tempo;

PRECISATO che i trasferimenti per mobilità non intaccano la capacità assunzionale dell'Ente se intercorse tra enti soggetti a limitazioni così come previsto dall'art. 1, comma 47, della legge 311/2004 che espressamente prevede che: *"In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno precedente"*, non costituendo "cessazioni" per l'ente cedente, come previsto dall'art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012, che recita: *"le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over"*;

RITENUTO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

VISTI:

- il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con legge 114 dell'11 agosto 2014;
- il Decreto Legge n. 101 del 31.8.2013 convertito nella legge 30.10.2013 n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Legge di stabilità 2017";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016";
- la legge 23/12/2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015";
- la legge 27.12.2013 n° 147 "legge di stabilità 2014";
- la legge n. 228 del 24/12/2012 "legge di stabilità 2013";
- il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012 "Spending Review";
- il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 27.10.09, n. 150;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione contabile con proprio verbale n. 9 in data 21.12.2018, ns. prot. n. 9635 del 27.12.2018;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. **di dare atto** che sono in servizio n. 9 (nove) dipendenti e che i posti, consentiti applicando il rapporto medio dipendenti-popolazione fissato dal Decreto Ministeriale 16.03.2016 è pari a 31 e precisato che il rapporto attuale dipendenti-popolazione è pari ad **1 dipendente ogni 480 abitanti**;
2. **di dare atto** che si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale di cui all'art. 33, comma 2, del medesimo D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, legge n. 183 del 2011, ad esito della quale non risultano al momento sussistere, nei relativi settori, soprannumero e/o eccedenze nel personale assegnato, con propria delibera n. 108 del 12.12.2018;
3. **di approvare**, per le motivazioni riportate in premessa, che espressamente si richiamano e fanno proprie, il Piano triennale di fabbisogno del personale 2019/2021 del personale a tempo **indeterminato**, che include la Dotazione organica dell'Ente, che prevede l'assunzione o sostituzione del personale cessato dal servizio o che cesserà nel suddetto triennio, nei limiti fissati dalla normativa vigente, prevedendo in particolare per l'esercizio **2019**, l'assunzione con decorrenza 01.01.2019 a seguito conclusione procedura di mobilità volontaria da altro Ente (Comune di Treviso), di n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C-1, Posizione Economica C2 da destinare al Settore Polizia Locale, comportante una spesa annua di € 36.180,72 OR compresi, e già prevista nel bilancio di previsione 2019 e seguenti;
4. **di dare atto** che la spesa per la/le suddetta/e acquisizioni di personale a tempo indeterminato sono comprese nella spesa del personale del bilancio 2018 e seguenti;
5. **di dare atto** che per le l'anno 2019 si prevede il ricorso di lavoratori a tempo determinato (in particolare si prevede l'assunzione in extra time di n. 1 agente di polizia locale per n. 3 mesi e per n. 12 ore settimanali, in servizio convenzionato con il Comune di Bagnoli di Sopra), la cui spesa pari ad € 7.000,00 oneri riflessi e IRAP compresi, sono previsti nel Bilancio di Previsione 2019;
6. **di dare atto** che la possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato, tenuto conto dei resti assunzionali, per l'anno 2019, è pari ad **€ 64.046,33** (corrispondente alla somma del 60% della spesa per il trattamento tabellare iniziale più l'indennità di comparto e di vacanza contrattuale delle cessazioni intervenute nell'anno 2014 pari ad € ZERO, del 25% della spesa relativa alle cessazioni intervenute nel 2015 pari ad € 5.436,87 e del 75% delle cessazioni intervenute nel 2016 pari ad € 19.479,00, del 75% delle cessazioni intervenute nel 2017 pari ad € 16.339,86 e del 100% delle cessazioni intervenute nel 2018 pari ad € 22.790,60, come meglio illustrato nel prospetto che si allega **sub A** al presente atto) **più Oneri riflessi ed IRAP per € 23.319,27** ed un totale complessivo di **€ 87.365,59**;
7. **di precisare** che l'acquisizione di personale mediante mobilità tra enti sottoposti a limitazioni non costituisce assunzione e che pertanto potrà essere utilizzata nei limiti di spesa per il triennio 2011/2013 per la sostituzione di personale che si rendesse necessario a seguito di trasferimento ad altro Ente nel rapporto di 1 a 1;
8. **di dare atto** che, in assenza di impegno di risorse per l'assunzione di personale a tempo determinato nel triennio 2007-2009 ed avendo questo Comune rispettato i vincoli in materia di spesa del personale, la spesa che impegnata per la prima volta nel 2015, costituisce il riferimento storico sul quale computare la spesa nell'esercizio corrente;
9. **di precisare** che per gli esercizi 2020 e 2021 si procederà alla sostituzione del personale a tempo indeterminato che dovesse cessare, nei limiti della legislazione vigente al tempo;
10. **di dare atto** che la presente programmazione:
 - a) potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;
 - b) relativamente alla previsione di assunzioni a tempo determinato, è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all'eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo annuale

- c) potrà essere integrata, relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;
11. **di precisare** che la relativa spesa farà carico sui corrispondenti capitoli dell'approvando bilancio di previsione 2019 e successivi del personale di ruolo e del personale non di ruolo, che assicurano la necessaria copertura finanziaria;
 12. **di dare mandato** al responsabile dell'ufficio personale all'adozione di ogni atto inerente e conseguente l'assunzione a qualsiasi titolo di personale sulla base della programmazione vigente;
 13. **di trasmettere** la presente deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
 14. **di comunicare** l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
 15. **di dichiarare** con separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000 stante l'urgenza.
 16. **di ottemperare** contestualmente all'affissione all'albo, al disposto dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Q.G.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere **Favorevole**.

li, 16-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Quarantin Geremia**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere **Favorevole**.

li, 16-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Quarantin Geremia**

STRUTTURA E DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
 (aggiornata con delibera G.C. n. 126 del 28.12.2018)

Area funzionale	Servizi	Profilo	Categoria Giuridica	Posizione Economica	n. posti	di cui coperti	di cui vacanti
Amministrativa	•Segreteria e Contratti	Istruttore Direttivo	D1	D1	1	0	1
		Istruttore Amministrativo	C1	C5	1	1	0
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1	0	1
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1	0	1
		Esecutore Messo	B1	B7	1	1	0
	•Demografici	Istruttore Direttivo	D1	D1	1	0	1
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1	0	1
		Istruttore Amministrativo	C1	C5	1	1	0
	•Sociali	Assistente Sociale	D1	D1	1	0	1
		Assist. Domiciliare	B1	B1	1	0	1
		Assist. Domiciliare	B1	B1	1	0	1
	•Culturali (es. Biblioteca, diritto allo studio, associazionismo)	Istruttore Biblioteca	C1	C1	1	0	1
TOTALI					12	3	9
Contabile	•Gestione Finanziaria •Patrimonio (Inventario) •Economato •Tributi •Gestione del Personale •Servizi Informatici	Istruttore Direttivo	D1	D6	1	1	0
		Collaboratore C.E.D.	B3	B8	1	1	0
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1	0	1
		Istruttore Direttivo	D1	D1	1	0	1
		Istruttore Amministrativo	C1	C1	1	0	1
		TOTALI					5
Tecnica Edilizia Privata	•Programmazione e Pianificazione urbanistica •Edilizia Privata •Pianificazione territoriale di livello sovra comunale •Sportello Unico Attività Produttive per attività edilizia e attività produttive (S.U.A.P. - S.U.E.)	Funzionario Tecnico	D3	D3	1	0	1
		Istruttore Amministrativo	C1	C4	1	1	0
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1	0	1
		TOTALI					3
Polizia Locale	•Polizia Locale •Polizia Amministrativa	Istruttore Vigile Urbano	C1	C5	1	1	0
		Istruttore Vigile Urbano (*)	C1	C1	1	0	1
TOTALI					2	1	1
Tecnica Lavori Pubblici	•Lavori Pubblici •Servizi Manutentivi •Ambiente e Rifiuti •Servizi necroscopici e cimiteriali •Protezione Civile •Trasporto scolastico •Mensa scolastica	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D4	1	1	0
		Istruttore Tecnico	C1	C2	1	1	0
		Capo Operai	B3	B3	1	0	1
		Operatore Stradale	A1	A1	1	0	1
		Operatore Stradale	A1	A1	1	0	1
		Autista Scuolabus	B3	B7	1	0	1
		Autista Scuolabus	B3	B3	1	0	1
		Operaio Specializzato	B1	B1	1	0	1
		Operaio Specializzato	B1	B1	1	0	1
		Operaio Specializzato	B1	B1	1	0	1
TOTALI					10	2	8
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA					32	9	23

(*) dal 01.01.2019 prenderà servizio, a seguito procedura di mobilità, n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C1 posizione economica C2 (proveniente dal Comune di Treviso), giunta delibera Giunta comunale n. 106 del 12.12.2018.

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
ANNO 2019**

Anno cessazione	Categoria	Retribuz. tabellare iniziale	Indennità comparto	Indennità vacanza contrattuale	Somma	Percentuale assunzionale	Capacità assunzionale	CPDEL 23,8%	TFS 3,6%	INAIL 0,51%	IRAP 8,5%	Somma oneri riflessi	Totale spesa per assunzioni
2014					-	60%							
2015	B3-B6	21.547,22	44,76	155,48	21.747,46	25%	5.436,87						
2016	C5	25.741,95	52,08	177,97	25.972,00	75%	19.479,00						
2017	B3-B7	21.592,69	44,76	149,04	21.786,49	75%	16.339,86						
2018	B3-B7	22.550,45	44,76	195,39	22.790,60	100%	22.790,60						
TOTALE		91.432,31	186,36	677,88	92.296,55		64.046,33	15.243,03	2.305,67	326,64	5.443,94	23.319,27	87.365,59